

STATUTO

FUORICLASSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIOIOSA IONICA RC CONTRADA
VARANO 10/M

Numero REA: RC - 188430

Codice fiscale: 02758110809

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2013 - Statuto completo	2
--	---



Paderni Francesco
NOTAIO

STATUTO

TITOLO 1

Denominazione Sede Durata

ARTICOLO 1 (Denominazione)

E' costituita, disciplinata dalla legge 8 Novembre 1991 n. 381, la Società Cooperativa Sociale denominata "FUORICLASSE - Società Cooperativa Sociale.

La cooperativa è a mutualità prevalente ed è ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D.Lgs. 460/1997.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società a responsabilità limitata.

La Società ha sede in Gioiosa Ionica (RC).

La Cooperativa potrà istituire o sopprimere, con delibera dell'Organo Amministrativo, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 2 (Durata)

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

Scopo Oggetto

ARTICOLO 3 (scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art.1 comma 1 lettera a) della legge 8 Novembre 1991 n.381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o svolgendo servizi nei confronti delle stesse, ed attraverso la gestione, per conto proprio e di terzi, di servizi socio-sanitari ed educativi come previsto nella lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori, nonché promuovere e sensibilizzare l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale di tutti i cittadini, con particolare attenzione ai più svantaggiati.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce ed avvia, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento

REGISTRATO A LOCRI
IL 25 GENNAIO 2013
AL N. 315 SERIE 1T

ESENTE DA IMPOSTA
DI BOLLO

dello scopo sociale.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

ARTICOLO 4 (Oggetto sociale)

La Società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, così come definito all'articolo precedente, nonché in sintonia con i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini attraverso la gestione anche in forma associata dell'azienda e la loro partecipazione diretta all'attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nel rispetto degli scopi mutualistici. Inoltre, si propone come oggetto la gestione, in forma stabile o temporanea, dei servizi in campo socio-sanitario assistenziale ed educativo rivolti a privati, imprese e non, enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni, ASL, ASP ed Aziende Ospedaliere, ecc.:

- attività ludico ricreativa negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia;
- attività ricreative nei servizi per l'infanzia;
- attività di animazione, accompagnamento, assistenza per ragazzi, anziani e handicappati;
- consulenze e prestazioni di natura pedagogista;
- attività socio educative a scopo di prevenzione per l'età evolutiva per ragazzi compresi dai sette ai quattordici anni e dai quattordici ai diciotto anni, nei centri di socializzazione per minori;
- attività di insegnamento in scuole in ogni ordine e grado;
- servizi assistenziali come la gestione di case famiglia;
- organizzazione di corsi di sostegno, di studio e professionali;
- servizi di accompagnamento scuolabus;
- realizzazione di corsi di natura scolastica e parascolastica nei vari gradi di insegnamento, sia materne, elementari che medie e superiori, con interesse alla integrazione didattica delle lingue estere, anche attraverso l'istituzione di corsi e scuole, oltre che l'attività di gestione e organizzazione per conto terzi di strutture didattiche;
- formazione professionale e specializzazione post-scolastica attraverso appositi corsi sia di natura privata che convenzionata con aziende ed enti pubblici nei diversi settori del lavoro e della specializzazione occupazionale;
- insegnamento delle lingue estere e di attività collaterali didattico-applicative e formazione di corsi in Italia ed all'estero legati all'insegnamento della lingua di interesse dei corsi realizzati;
- formazione del personale docente e specializzazione dei

giovani per l' insegnamento nel mondo della scuola, di ogni ordine e grado, attraverso corsi finalizzati alla preparazione didattica-applicativa per una qualificazione dell' occupazione scolastica;

- realizzazione di centri di promozione culturale, sociale, biblioteche, centri linguistici, cineforum, attività di animazione, circoli ricreativi di assistenza dei giovani, ed ogni altra iniziativa utile alla migliore applicazione dei principi scolastici in collegamento con la vita sociale; corsi di danza, ginnastica e corsi di educazione musicale;
- realizzazione di centri **meccanografici**, elettronici, impianti, audiovisivi, didattici e sociali, utili all' espletamento di corsi specializzati **polisettoriali** per nuove iniziative occupazionali, principalmente tendenti alla qualificazione dei giovani ed alla riqualificazione della mano d' opera occupata;
- gestione di asili nido, scuole materne, baby **parking**, **ludoteche**, attività **parascolastiche**; assistenza ed orientamento ai bambini sotto gli aspetti educativi e **pedagogici**;
- gestione di servizi di mensa scolastica;
- gestione di impianti ricreativi e per il tempo libero per bambini e anziani,
- organizzazione e gestione di attività scolastiche, feste e animazioni culturali;
- organizzazione e gestione di colonie, soggiorni **climatici**, vacanze;
- gestione di impianti sportivi, piscine, palestre, campi gioco;
- organizzazione e gestione di attività di assistenza all' infanzia in genere;
- ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo, formativo ed educativo per minori e giovani sia in strutture private che pubbliche.

Per le finalità di cui ai punti precedenti la società potrà stipulare convenzioni, contratti e accordi operativi con aziende, enti privati e pubblici, aprire filiali e sedi secondarie, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al raggiungimento dello scopo sociale. Essa potrà aderire a consorzi di cooperative e a confederazioni ed associazioni **cooperativistiche**, potrà compiere inoltre, tutte le operazioni economiche, commerciali, mobiliari e finanziarie non nei confronti al pubblico, necessarie o utili allo sviluppo delle attività dell' impresa cooperativa. Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti la cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente.

Per il raggiungimento di tutti gli scopi **sopradetti**, la cooperativa potrà:

- 1) Usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e

di tutte le provvidenze in genere previste dalle leggi, emanate ed emanande, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro Ente.

2) Acquistare e/o affittare, anche all'estero, le materie prime o i materiali occorrenti per l'esecuzione delle attività sociali.

3) Istituire e aprire e gestire magazzini e depositi per la custodia dei beni di proprietà della cooperativa o affidati da terzi. Provvedere alla realizzazione e messa in opera dei lavori e dei servizi inerenti gli scopi sociali, partecipando con offerte ad appalti, gare, licitazioni private, affidamenti, e/o stipulando convenzioni sia con committenza pubblica che privata;

4) Acquistare e/o affittare e gestire terreni, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto e pertinenze varie idonee allo svolgimento delle attività sociali;

5) Acquistare e/o affittare e/o ottenere in uso e gestire stabilimenti, capannoni industriali e locali in genere idonei allo svolgimento delle attività sociali;

6) Realizzare e/o gestire impianti di illuminazione in occasioni di festività civili e religiose, che si svolgono presso gli **areali** assegnati alla cooperativa;

7) Provvedere alla cura, la custodia, la sorveglianza e la manutenzione degli immobili o degli impianti avuti in gestione conto terzi.

8) Compiere ogni azione **mutualistica** e svolgere in genere tutte le attività sociali utili al raggiungimento degli scopi statutari. Partecipare e/o aderire a Società e consorzi tra cooperative, ditte, Società pubbliche o private, Società miste aventi finalità analoghe.

9) Stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ne sia disponibile tra i soci, qualora si renda necessario o utile per il migliore funzionamento della Società.

10) Compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare necessarie al **raggiungimenti** degli scopi sociali.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, si propone, inoltre di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito

Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà, altresì svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, purchè compatibile con gli scopi previsti dalla citata legge 8 Novembre 1991 n.381, nonchè compiere tutti gli atti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi e non, promuovendo ed aderendo a Consorzi ed ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

TITOLO III

Soci

ARTICOLO 5 (soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che abbiano i requisiti prescritti dalla legge, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano contribuire al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e/o lungo periodo. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

A tal fine, l'organo Amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonchè le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa e nei limiti della vigente normativa.

I soci **cooperatori**:

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci **cooperatori** persone fisiche di ambo i sessi appartenenti alle seguenti categorie:

soci lavoratori, cioè persone fisiche, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità di agire per atto dell' Autorità Giudiziaria o per legge) che **esercitino** arti o mestieri attinenti alla natura della impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci **cooperatori** anche le persone giuridiche, pubbliche o private, Associazioni ed Enti comunque costituiti nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali e che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 5 BIS (parità di trattamento)

Ai sensi dell'articolo 2516 del codice civile la società cooperativa si obbliga nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici a rispettare il principio di parità di trattamento dei soci.

ARTICOLO 6 (categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci **cooperatori** di cui all'art.5.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, dall'Organo Amministrativo, solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo

graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:

- a) l'**inopportunità**, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro soci.

Nel caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione, senza obbligo di motivazione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

ARTICOLO 7 (domanda di ammissione)

Chi desidera essere ammesso come socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta, specificando, se si tratta di persona fisica:

- a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
- b. l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, del titolo di studio e delle esperienze maturate;
- c. i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- d. l'ammontare delle quote di capitale che si propone di sottoscrivere, il quale comunque non potrà essere inferiore né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f. la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione societaria contenuta nell'art. 35 del presente statuto.
- g. espressa autorizzazione al trattamento dei propri dati personali all'interno delle banche dati gestite dalla cooperativa ed alla loro comunicazione a soggetti che per motivi attinenti il raggiungimento degli scopi sociali **giustificatamente** manifestano la necessità di **venirne** a conoscenza;
- h. ove esistenti, l'indicazione del fax o della casella di posta elettronica (meglio se certificata) ove far pervenire comunicazioni di qualsiasi natura o urgenza e avvisi di convocazione

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), g) e h) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c. la qualità della persona fisica che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-

nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza dei 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronuncino** i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 (obblighi del socio)

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione di domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 9 (perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per:

1. recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 10 (recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Organismo di Conciliazione con le modalità previste al successivo art. 35.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-

le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 11 (Esclusione del socio)

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione

b. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che **ineriscano** il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c. che non adempia alla propria prestazione **mutualistica** con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell' art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

d. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

e. che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f. che svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Organismo di Conciliazione ai sensi dell'art. 35, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ARTICOLO 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che **insorgessero** tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adot-

tati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate all'Organismo di Conciliazione ai sensi dell'art. 35 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate** a norma del successivo art.20, comma 4), lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato all'aumento del capitale ai sensi dell'art. 2545-**quinquies**, comma 3) del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro i 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 14 (morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate**, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2) e 3) del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.

ARTICOLO 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-

perativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lett.b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

ARTICOLO 16 (Soci finanziatori)

La società potrà emettere strumenti finanziari privi di diritti amministrativi e da offrire in sottoscrizione esclusivamente ad investitori qualificati.

ARTICOLO 17 (Emissione)

L'emissione degli strumenti finanziari spetta all'organo amministrativo il quale dovrà conformarsi al contenuto di apposito regolamento che verrà approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO V

Patrimonio Sociale ed esercizio sociale

ARTICOLO 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

a. dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote non divisibili del valore nominale di Euro ciascuna. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2. dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori;

b. dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art. 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

- c. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 19 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Il Provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'Organismo di Conciliazione ai sensi del successivo art. 35.

ARTICOLO 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall' 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli**:

- a. a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge **31.01.92** n. 59, nella misura prevista dalla Legge medesima;
- c. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge **31.01.92** n. 59;
- d. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non **cooperatori**.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non **cooperatori** nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 21 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può **appostare** somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività **mutualistica**.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

Riunione dei soci e Organi Sociali

ARTICOLO 22 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) L'Organo Amministrativo;
- c) L'Organo di Controllo, se nominato.

ARTICOLO 23 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, fax, e-mail inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo (*nella sede sociale o altrove purchè in Italia*), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che, comunque, non potrà avvenire entro le ventiquattro ore dalla prima convocazione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ARTICOLO 24 (Funzioni dell'assemblea)

L'Assemblea:

- 1. approva il bilancio e destina gli utili;
- 2. procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;

3. procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo, compresa la nomina dell'eventuale Presidente del Collegio Sindacale;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, ed ai membri dell'Organo di Controllo;
5. approva i regolamenti interni;
6. delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
8. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri dell'Organo di Controllo;
9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo di Amministrazione lo **reputi** necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che i soci, che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, **sottopongano** alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea:

- a)** in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei voti di tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti;
- b)** in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti;
- c)** tanto in prima che in seconda convocazione, per le decisioni riguardanti lo scioglimento, il cambiamento dell'ogget-

to sociale, la trasformazione del tipo, la fusione della società e il trasferimento della sede sociale all'estero, è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno un terzo dei voti di tutti i soci.

In questo ultimo caso spetta ai soci assenti o dissenzienti, il diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere fatta con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della delibera.

ARTICOLO 26 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà, normalmente, col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni alle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 27 (Voto)

Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci, e che non siano in mora nei confronti della Società.

Ciascun socio **cooperatore** ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio che non sia amministratore o sindaco, ove esista il collegio sindacale, o delegato o dipendente della Società; ciascun socio potrà rappresentare al massimo altri tre soci.

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.

Ai soci finanziatori spetta un solo voto.

ARTICOLO 28 (Presidenza dell'assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 29 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente ed il vicepresidente qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi ai singoli consiglieri, delegando loro i necessari poteri, precisando i contenuti, i limiti e le modalità.

Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, di redazione dei progetti di fusione e scissione, di convocazione dell'assemblea, di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Possono essere eletti amministratori non soci, purchè la maggioranza sia costituita da soci **cooperatori** e da persone indicate dalle persone giuridiche socie, in caso di nomina di Amministratore Unico lo stesso dovrà rivestire la qualità di socio.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per tre esercizi o a tempo indeterminato, a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina e sono sempre rieleggibili.

La firma e la rappresentanza legale della cooperativa spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.

ARTICOLO 30 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)

Gli Amministratori, o in alternativa l'Amministratore Unico, sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società con esclusione solo di quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Spetta all'Organo Amministrativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;

- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed **assegnarli**;
- convenire prezzi ed **esigerli**;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità **liquide** o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e **cartolari** in genere;
- investire disponibilità **liquide** in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, **recederne**, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

L'Amministratore Unico o il Consiglio potranno comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea e potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto attribuiscono alla competenza dell'assemblea e potrà acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

L'Amministratore, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio deve, nella relazione sulla gestione, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

ARTICOLO 31 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax, e-mail con attestazione di ricevimento o avvenuta lettura o PEC, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 32 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ARTICOLO 33 (Rappresentanza)

Il potere di rappresentanza attribuito all'Amministratore Unico è generale. In caso di Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Presidente.

Ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale.

Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio:

- a) dare esecuzione ai deliberati degli organi **collegiali** della cooperativa;
- b) **sovrintendere** a tutta l'attività della Cooperativa.

ARTICOLO 34 (Organo di Controllo)

Quando i soci ne **ravvisino** l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due sup-

plenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche **monocratico**, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO VII CONTROVERSIE

ARTICOLO 35 (Clausola di Conciliazione)

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili e comunque suscettibili di essere definite in via arbitrale o conciliativa, che dovessero sorgere tra i soci, tra i soci e la società, ovvero tra i soci e l'organo amministrativo e/o di controllo, dovranno essere preventivamente devolute ad un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero di Giustizia, il quale verrà scelto di comune accordo tra le parti entro trenta giorni a far data dalla richiesta fatta da una delle parti, ovvero, in difetto, decorso tale periodo, dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti del Circondario ove ha sede la società, in conformità al d.lgs 28/2010 e successive modifiche e/o integrazioni.

TITOLO VIII Scioglimento e liquidazione

ARTICOLO 36 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 20, lett. C.;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59 della Associazione del Movimento Cooperativo a cui la Società aderisce.

TITOLO IX Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle attività **mutualistica**, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti **sotto ponendoli** successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.

ARTICOLO 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzioni del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 40 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle Società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata (con esclusione delle norme **abrogative** del libro soci).

Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci **cooperatori** non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO
SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DEL D.L. N. 82 DEL 07/03/2005 ART. 22
COMMA 1-2-3 CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD
USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.